



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE **N. 87** DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA 18 GENNAIO 2022, 15/2022/R/RIF, RECANTE “REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” - APPROVAZIONE DELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI DI CUI ALL’ART. 3 C. 1 DEL TQRIF – SCHEMA I

L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile (29.04.2022), alle ore 18.40 nella Sala Civica della Rocca, a seguito di regolare convocazione recapitata a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

Risultano presenti i Consiglieri comunali:

SANTI CRISTINA – Sindaco
BETTA SILVIA – Consigliere-Vice Sindaco
CAPRONI MARIO
CHIOCCHIA SIMONE
CHIZZOLA TIZIANO
GATTI FRANCO
GATTI LUCIA – Vice Presidente del Consiglio Comunale
GRAZIOLI LUCA – Consigliere-Assessore
MALFER MAURO – Consigliere-Assessore
MAMONE SALVATORE – Presidente del Consiglio Comunale
MATTEOTTI PIETRO – Consigliere-Assessore
PRATI LORENZO
SALIZZONI SILVIO – Consigliere-Assessore
SANTONI NICOLA
SERAFINI MIRELLA
ZANONI ALESSIO

Risultano assenti i Consiglieri comunali:

BERTOLDI GABRIELE
FERRAGLIA VITTORIO
FONTANELLA SIMONE
GIULIANI GIUSEPPE
MOSANER ADALBERTO
POZZER LORENZO

e pertanto complessivamente presenti n. 16, componenti del Consiglio.

Assiste il Segretario Generale Reggente – dott.ssa Anna Cattoi.

Il signor Salvatore Mamone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell’oggetto suindicato, posto al n. 5 suppl. 2 dell’ordine del giorno.

^^ Entrano i Consiglieri Mosaner e Fontanella: il numero dei presenti sale a 18. ^^

Relazione.

La Legge 481/95 -Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità - affida all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale.

In particolare l'articolo 2 comma 37 prevede che "le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio".

L'articolo 1, comma 527 della Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 n. 205/17, che cita "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95".

La deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, così come ribadito con la deliberazione 363/2021/R/RIF, definisce l'Ente Territorialmente Competente, ovvero "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;"

Ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), approvato con Deliberazione 363/2021/R/RIF, l'amministrazione Comunale è identificata come Ente Territorialmente Competente e, conseguentemente, è tenuta alla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF).

In particolare l'art. 28 comma 1 dell'Allegato A della Delibera riporta che "la validazione concerne almeno la verifica:

- della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti."

Con Deliberazione 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, in materia di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ARERA adotta il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (definito TQRIF), ponendosi l'obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica.

Con la citata delibera l'Autorità prevede l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di

obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per *quattro schemi regolatori*.

Ai sensi dell'art. 3.1 del TQRIF l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Pertanto, ciascun Ente Territorialmente Competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:

- Schema I: livello qualitativo minimo;
- Schema II: livello qualitativo intermedio;
- Schema III: livello qualitativo intermedio;
- Schema IV: livello qualitativo avanzato

In base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione dell'Autorità n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

Il set di obblighi di qualità, introdotto dalla delibera 15/2022/R/rif, è sostanzialmente articolato:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio

I principali obblighi legati alla qualità contrattuale riguardano la gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, dei punti di contatto con l'utente, delle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti, mentre per quanto concerne la qualità tecnica, sono previsti obblighi e standard relativi alla continuità, alla regolarità e alla sicurezza del servizio.

Gli obblighi di servizio, previsti per ciascuno Schema regolatorio, sono elencati nell'Appendice I - Tabella 2 del TQRIF ed allegati alla presente deliberazione (Allegato 1); gli standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio, ovvero i livelli di qualità da garantire agli utenti, sono elencati nella TABELLA 1 dell'art. 53.1 del TQRIF ed allegati alla presente deliberazione (Allegato 2).

Con tale deliberazione l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

ribadisce pertanto che:

- fermo restando il rispetto delle previsioni normative di rango legislativo in materia tributaria, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 205/17 e dalla legge 481/95, l'Autorità sia chiamata ad introdurre obblighi e standard di qualità in capo al gestore del servizio, a tutela degli utenti;
- al fine di garantire il perseguimento delle finalità di accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale previste dalla legge 205/17, la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani debba essere applicata dagli enti competenti indipendentemente dal regime tributario/tariffario applicato a livello locale e, dunque, anche nelle gestioni in cui si applica la TARI, nelle quali il Comune si configura non solo come ente impositore e titolare dell'entrata, ma anche come soggetto gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- nell'esercizio delle competenze regolatorie attribuite dalla legge 205/17 in materia di livelli di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità abbia il potere di regolare anche aspetti finora disciplinati dai Comuni, nell'esercizio della potestà regolamentare sulle proprie entrate, di cui all'articolo 149, comma 3 del decreto legislativo 267/00;
- alla luce del quadro normativo di riferimento in materia di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come rinnovato a partire dal 2017, e delle specifiche competenze attribuite all'Autorità dalla legge 205/17 e dalla legge 481/95, la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alle proprie entrate debba dunque essere esercitata dagli stessi nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di qualità del servizio adottati dalla medesima;

Il TQRIF prevede inoltre, al titolo XIII, degli obblighi di registrazione e comunicazione, che il Gestore è tenuto a rispettare, in modi differenti, a seconda dello Schema regolatorio scelto dall'Ente Territoriale Competente. Tuttavia anche per lo Schema I, risulta di fondamentale importanza la tracciabilità delle informazioni ed il supporto di strumenti software adeguati alla registrazione delle informazioni e il calcolo degli indicatori previsti, in particolare per il rispetto degli art. agli artt. 53, 56, 57 e 58.1, per i quali è in corso un processo di definizione delle attività operative necessarie al loro adempimento.

L'articolo 2 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), definendo l'ambito di applicazione, indica al comma 1 che *“Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo”*.

Pertanto considerato che il Comune, con la Convenzione di servizio di data 21 settembre 2017, n. 205, ha affidato alla Comunità Alto Garda e Ledro la gestione del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, raccolte differenziate, servizi accessori nei comuni di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago – Torbole, Tenno e Riva del Garda, la Comunità si configura come gestore svolgendo per il comune di Riva del Garda servizi di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio tramite appalti esterni.

Il Comune di Riva del Garda risulta titolare Tassa sui Rifiuti (TARI), entrata destinata alla copertura dei costi del servizio, di conseguenza risulta titolare del rapporto con gli utenti. Il Comune ha tuttavia affidato, con convenzione dd. 20/12/2018, acquisita al protocollo comunale n. 201800050955, alla società in house Gest.E.L. Srl la gestione del tributo, attribuendo alla stessa i compiti e le funzioni di “Funzionario Responsabile” del tributo. La Società Gest.E.L.

dovrà pertanto uniformarsi a quanto contenuto nel presente provvedimento e relativi allegati.

A seguito della Delibera 15/2022 di ARERA è in corso la valutazione dello stato delle attività svolte e la rispondenza agli obblighi riportati nel TQRIF, nonché dei servizi erogati dal gestore, che rispondono in gran parte alle disposizioni dettate dall'Autorità. In alcuni casi, visti i livelli e le prestazioni migliorative richiesti nel TQRIF, è necessario un adeguamento di alcuni aspetti gestionali e procedurali, in particolare per il tracciamento e la registrazione delle informazioni.

L'Amministrazione comunale, in qualità di Ente Territorialmente competente, deve quindi definire gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvando lo **SCHEMA I** della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3 c. 1 del TQRIF.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Grazioli, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Considerato che la tematica è stata presentata alla Commissione Urbanistica, Viabilità e Ambiente in data 12 aprile 2022.

Visto il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'Ente nello Schema regolatorio I:livello qualitativo minimo.

Considerata la complessità di tempestivo adeguamento richiesto dall'Autorità con la ancor più stringente necessità di definirne il perimetro di costi entro e non oltre il 31.03.2022 (sebbene si osservi come tale data risulti tardiva stante l'effettiva validazione del PEF 2022-2025) per un periodo regolatorio non limitato alla singola annualità bensì esteso fino al 31.12.2025.

Ritenuto per tutti i motivi esposti sopra di voler provvedere ad introdurre il sistema regolatorio con gradualità, individuando come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo Schema I "livello qualitativo minimo", ma riservandosi di valutare un potenziale passaggio a livelli regolatori superiori.

Visti:

- la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)";
- l'articolo 9 comma 2 dell'Allegato A della Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF prevede la possibilità di considerare nel PEF 2022-2025 le componenti

- di natura previsionale di eventuali oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità;
- l'articolo 8 della Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)" dell'ARERA prevede l'aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 relativamente alle annualità 2024 e 2025;
 - la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
 - la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
 - la Convenzione di servizio di data 21 del mese di Settembre 2017, n. 205, con la quale il Comune affida alla Comunità Alto Garda e Ledro la gestione della Convenzione per la gestione del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, raccolte differenziate, servizi accessori nei comuni di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago – Torbole, Tenno e Riva del Garda;
 - la "Convenzione di servizio per la gestione delle entrate tributarie e non ai sensi dell'art. 3 dell'atto costitutivo e dell'art. 14 dello Statuto della Società", sottoscritta in data 20/12/2018, prot. n. 201800050955, stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b), n. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nella quale all'Oggetto della Convenzione si prevede che l'Ente affida alla propria società in house Gestioni Entrate Locali srl (in sigla Gest.E.L. srl), p.i. 02091030227, le attività operative inerenti l'applicazione della TARI e i rapporti con l'utenza.
 - visto l'articolo 9 comma 2 dell'Allegato A della Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF prevede la possibilità di considerare nel PEF 2022-2025 le componenti di natura previsionale di eventuali oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità;
 - visto l'articolo 8 della Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)" ai sensi del quale ARERA prevede l'aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 relativamente alle annualità 2024 e 2025;

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e al Servizio Finanziario ed alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. e ss.mm., e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, allegati alla presente deliberazione.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali, come da verbale di seduta, dove sono riportate anche le dichiarazioni di voto.

Su invito dell'Assessore Grazioli;

^^ Durante la discussione esce l'Assessore Betta ed entra il Consigliere Pozzer: il numero dei presenti rimane a 18. ^^

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è

proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 18
- Consiglieri/e astenuti : n. 1 (Caproni)
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 17

- voti favorevoli n. 17 (Sindaco, Chiocchia, Chizzola, Fontanella, Gatti Franco, Gatti Lucia, Grazioli, Malfer, Mamone, Matteotti, Mosaner, Pozzer, Prati, Salizzoni, Santoni, Serafini, Zanoni)
- contrari n. 0

DELIBERA

1. di determinare, in qualità di Ente Territorialmente competente, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica, che devono essere rispettati dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo lo **SCHEMA I** della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3 c. 1 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbano (TQRIF);
2. di prevedere in fase di aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 la possibilità di modificare lo schema regolatorio di riferimento, nonché recepire nel Piano Economico Finanziario gli eventuali oneri per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità;
3. che le premesse del presente provvedimento ed i seguenti allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Nello specifico l'allegato 1. "APPENDICE I TQRIF - Tabella 2 – Obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatori" e l'Allegato 2 "Tabella 1 -Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani presente nell'art. 53 del TQRIF;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro ed alla Società Gest.E.L. Srl per quanto di rispettiva competenza;
5. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art.183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

~~~~~

Accertata inoltre l'opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'azione amministrativa il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 18
- Consiglieri/e astenuti : n. 1 (Caproni)
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 17
  
- voti favorevoli n. 17 (Sindaco, Chiocchia, Chizzola, Fontanella, Gatti Franco, Gatti Lucia, Grazioli, Malfer, Mamone, Matteotti, Mosaner, Pozzer, Prati, Salizzoni, Santoni, Serafini, Zanoni)
- contrari n. 0

### **d e l i b e r a**

di dichiarare la presente deliberazione, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 - APPENDICE I TQRIF - Tabella 2
- Allegato n. 2 - “Tabella 1 -Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani – art. 53 TQRIF”

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Salvatore Mamone

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
Anna Cattoi

---

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione e esecutività.